


LEGGI D'ITALIA
Gruppo Wolters Kluwer

Help -
Pannello di controllo -

Sistema  **LEGGI D'ITALIA**

Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere:

Ricerca » [D.Lgs. 26-03-2001, n. 151](#)
[Aggiungi all'archivio](#)

» Leggi d'Italia

D.Lgs. 26-03-2001, n. 151

L. 19-05-1975, n. 151

» [Pagina principale](#)

» [Novità](#)

» [Utilità varie](#)

» [Legislazione](#)

Giurisprudenza

» [Commenti](#)

» [Massime](#)

» [Sentenze Cassazione](#)

» [Dottrine](#)

Maximus

» [Massime Corte Costituzionale](#)

» [Sentenze Corte Costituzionale](#)

» [Formulari del Processo Civile](#)

» [Formulari del Processo Penale](#)

» [Enciclopedia del Diritto](#)

Ricerche Multiple

» [Ricerca su tutte le opere](#)

» [Newsletter](#)

CREDITS

← Documento →

Risultati →



D.Lgs. 26-3-2001 n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.

Capo IX - Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro ⁽⁴⁶⁾

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

54. Divieto di licenziamento.

([legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1](#))

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'[articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125](#), e successive modificazioni.

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b) ⁽⁴⁷⁾.

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'[articolo 28](#), il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'[articolo 31, terzo comma, lettera d\)](#), della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁶⁾ Rubrica così modificata dall'[art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115](#).

(47) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

(48) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.



← Documento →

Risultati →
